



COMUNE DI PROVAGLIO VAL SABBIA

Provincia di Brescia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 22 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di **prima convocazione** - seduta pubblica

OGGETTO: ESAME CONDIZIONE DEGLI ELETTI ART. 41 COMMA 1 TUEL ENTI LOCALI 12 AGOSTO 2000 N. 267 ELEZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE 11 GIUGNO 2017

L'anno **duemiladiciassette**, addì **venti** del mese di **Giugno** alle ore **20:10**, nella **sala consiliare**.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente		Presente	Assente
1	<u>BARUZZI LAURA</u>	SI	5	<u>DALO' MAURO</u>	SI
2	<u>BARUZZI CLAUDIA</u>	SI	6	<u>MATTEI MASSIMO</u>	SI
3	<u>GUSSAGO CRISTIAN</u>	SI	7	<u>MARCHESI ERMANNINO</u>	SI
4	<u>PEZZOTTINI MAURO</u>	SI	8	<u>DOLCINI GIUSEPPE</u>	SI

PRESENTI: 8

ASSENTI: 0

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **Alberto Lorenzi** il quale provvede alla relazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **Massimo Mattei** - **Sindaco** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: ESAME CONDIZIONE DEGLI ELETTI ART. 41 COMMA 1 TUEL ENTI LOCALI 12 AGOSTO 2000 N. 267 ELEZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE 11 GIUGNO 2017.

Premesso che il giorno 11 giugno 2017, come risultante dal verbale di proclamazione degli eletti di cui in allegato formante parte integrante e sostanziale del presente deliberato (art. 71, comma 9, del d. lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 n. 267), hanno avuto luogo in comune di Provaglio Val Sabbia (BS) le elezioni amministrative per l'elezione del nuovo sindaco e consiglio comunale in esito alle quali è stata proclamato sindaco MASSIMO MATTEI.

Visto l'articolo 41 del tuel enti locali d. lgs. n. 267/2000 a tenore del quale *“1. Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II Titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69.”*

Tenuto conto delle modifiche apportate all'art. 58 comma 1 lettera b) del testo unico enti locali dal *l'art. 1, comma 81, lett. a), L. 6 novembre 2012, n. 190* del seguente tenore:” b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 319-quater, primo comma (induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale“.

Tenuto altresì conto delle modifiche apportate al predetto articolo che è stato abrogato dall' [art. 17, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235](#), a decorrere dal 5 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' [art 18, comma 1 del medesimo D.Lgs. 235/2012](#). A norma dell' [art. 17, comma 2, del predetto D.Lgs. 235/2012](#), i richiami al predetto articolo 58, ovunque ricorrenti, si intendono riferiti all' [art. 10 del D.Lgs. 235/2012](#).

Rammentato che l'art. 59 comma 1 del tuel enti locali D. Lgs. n. 267/2000 (Sospensione e decadenza di diritto) è stato abrogato dall' [art. 17, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235](#), a decorrere dal 5 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' [art 18, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 235/2012](#). A norma dell' [art. 17, comma 2, del predetto D.Lgs. 235/2012](#), i richiami al predetto articolo, ovunque ricorrenti, si intendono riferiti all' [art. 10 del D.Lgs. 235/2012](#).

Visto l'articolo 10 del D.Lgs. 31/12/2012, n. 235 Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 gennaio 2013, n. 3, in vigore dal 5 gennaio 2013, CAPO IV recante “Incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali” del seguente tenore letterale:” Art. 10 Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali.

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all' [articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o

psicotrope di cui all' [articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#) , o per un delitto di cui all' [articolo 73](#) del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all' [articolo 4, comma 1, lettere a\) e b\), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#).

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.

Visto l'articolo 60 del testo unico enti locali D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 recante "Ineleggibilità" -in vigore dal 8 aprile 2014 – (vedi da ultimo le modifiche introdotte dalla legge 7 aprile 2014 n. 56) del seguente tenore letterale:"

1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale:

1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno,

2) i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;

3) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

4) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;]

5) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

- 6) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
 - 7) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;
 - 8) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;
 - 9) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
 - 10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;
 - 11) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia;
 - 12) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;
 - 13) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione.
2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.
3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli [articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833](#).
5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81.
8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.
9. Le cause di ineleggibilità previste dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale.”

Visto l'Articolo 63 Incompatibilità del D. lgs. n. 267//2000 a tenore del quale:

“1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale:

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;(Numero così modificato dall'[art. 14-decies, comma 1, lett. b\), D.L. 30 giugno 2005, n. 115](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 agosto 2005, n. 168](#).)

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall' [articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#); (Numero così modificato dall'[art. 2, comma 42, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2011, n. 10](#))

3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;(Numero così modificato dall'[art. 3-ter, comma 1, D.L. 22 febbraio 2002, n. 13](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2002, n. 75](#).)

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'[articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#);

7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.

“2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

“3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.”

Atteso che nessun consigliere presente ha lamentato alcunché in merito al sussistere delle predette cause di ineleggibilità di cui agli articoli da 55 a 69 del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000 e delle cause di incandidabilità a mente dell'articolo 10 del D.Lgs. 31/12/2012, n. 235 (c.d. “*Legge Severino*”).

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a' sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Con voti favorevoli n.8 astenuti n. 0 contrari n. 0 espressi in forma palese per alzata di mano da parte di n. 8 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. Di dare atto che, esaminata la condizione degli eletti a seguito delle elezioni tenutesi il 20 giugno 2017 alla carica di sindaco e consigliere comunale del comune di Provaglio Val Sabbia, quali indicati in verbale di proclamazione degli eletti di cui in allegato formante parte integrante e sostanziale del presente deliberato (art. 71, comma 9, del d. lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 n. 267) a norma del capo II titolo III (articoli 55 – 69) del testo unico enti locali D. lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 10 del D.Lgs. 31/12/2012, n. 235 (c.d. “Legge Severino”), **non sussistono cause di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità.**
2. Di dare atto che, a quanto risulta dal predetto verbale sono stati proclamati eletti, a seguito delle consultazioni elettorali del 20 giugno 2017, i seguenti signori componenti il consiglio comunale:

MATTEI	MASSIMO	Sindaco
BARUZZI	LAURA	Consigliere comunale
MARCHESI	ERMANNNO	Consigliere comunale
BARUZZI	CLAUDIA	Consigliere comunale
GUSSAGO	CRISTIAN	Consigliere comunale
PEZZOTTINI	MAURO	Consigliere comunale
DOLCINI	GIUSEPPE	Consigliere comunale
DALO'	MAURO	Consigliere comunale

appartenenti alla lista avente il contrassegno “Una nuova idea”

3. Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, a' sensi dell'art. 134 comma 4 del tuel D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Massimo Mattei

Il Segretario Comunale
F.to Alberto Lorenzi

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, su conforme dichiarazione del messo comunale,

attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il **15/10/2015** ed ivi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale *www.comune.preseglie.bs.it* in attuazione del combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale, data della pubblicazione.

Il Segretario Comunale
F.to Alberto Lorenzi

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134 del TUEL).
